

✚ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 5 NOVEMBRE 1971)

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno di venerdì cinque del mese di novembre, alle ore 18, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: DARIDA - MUU CAUTELA.

Eseguito l'appello, l'On. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Medi Enrico	Petroselli Luigi	Gionfrida Mario
Darida Clelio	Chiarini Paolo	Afan de Rivera Costaguti Achille
Cazora Benito	Vetere Ugo	Bon Valsassina Marino
Muu Cautela Maria	Tozzetti Aldo	Baldoni Adalberto
Cabras Paolo	Bencini Giulio	Ciancamerla Ettore
Mensurati Elio	Guerra Giovanni	Pala Antonio
Ingrao Pietro	Salzano Eduardo	Caputo Gasparino
Sacchetti Marcello	Di Rienzo Lina	Sapio Luigi
Bubbico Mauro	Prasca Giuliano	Celestre Luigi
Fiorucci Remo	Della Seta Piero	Meta Ego Spartaco
Starita Giovanni	Ventura Luciano	Martini Luigi
Ciocci Carlo Alberto	D'Agostini Lorenzo	Di Segni Alberto
Castiglione Ferdinando	Gregoretti Ugo	Pallottini Luigi
Pompei Ennio	Pasquali Annita	De Felice Tullio
Rebecchini Francesco	Alessandro Consiglio Pietro	Pietrini Vincenzo
Fiori Publio	Boni Angelo	Benzoni Alberto
Becchetti Italo	D'Arcangeli Mirella	Frajese Antonio
Fausti Franco	Aureli Massimo	Veneziani Alberto
Filippi Renzo	Marchio Michele	Ferranti Duilio
Corazzi Aldo	Alberti Evelina	Cecchini Lucio
Di Paola Crescenzo	Ciano Francesco	Cutolo Teodoro
Palombini Rita	De Totto Giovanni	Fornario Francesco Paolo
Cavallina Paolo	Trombetta Umberto	Maffioletti Roberto

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.
(OMISSIS)

Deliberazione n. 2185

1857^a Proposta (Delib. della G. M. del 3-6-1971 n. 2825)

Ratifica di deliberazione presa dalla Giunta Municipale ad urgenza relativa a:

Attuazione P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 - p.p. n. 18/L di esecuzione del territorio compreso tra il Fiume Aniene, le borgate di Rebibbia, S. Basilio e Settecamini, limite zona H/2, l'Autostrada degli Abruzzi, limite zona N di P.R.G. - Revoca deliberazione consiliare n. 1040 del 23 ottobre 1969.

Premesso che, con deliberazione n. 1040 del 23 ottobre 1969 è stato adottato, ai sensi della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 modificata ed integrata con Legge 6 agosto 1967, n. 765, il p.p. n. 18/L della zona industriale situata ai lati della Via Tiburtina Valeria nel tratto tra Ponte Mammolo e la località Settecamini;

Che il Ministero dell'Interno, in sede di esame tutorio, ai sensi dell'art. 3, n. 6 del D.L.L. 17 novembre 1944, n. 426, della deliberazione citata e di tutti gli altri provvedimenti relativi alla zona industriale rilevava l'illegittimità della procedura seguita nell'adozione di previsioni urbanistiche per i comprensori industriali, in contrasto, o comunque, al di fuori dell'iter previsto dalla Legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modifiche;

Che di conseguenza, con deliberazione n. 1711 del 20 marzo 1969, adottata dalla Giunta Municipale in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 140 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ratificata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo del 23 ottobre 1969, n. 1031, è stata proposta la modifica

della dislocazione delle aree industriali prevista dalla Legge 6 febbraio 1941, n. 346 e successive modifiche, in conformità delle previsioni del P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e successive varianti, contenendo la superficie complessiva delle aree destinate ad insediamenti industriali entro i limiti fissati dalla stessa legge n. 346;

Che il Ministro dell'Interno di concerto con quelli del Tesoro, delle Finanze, dei LL.PP., dell'Industria, Commercio ed Artigianato — con Decreto in data 27 ottobre 1970 — ha approvato, con limitazioni e condizioni, il nuovo perimetro della Zona Industriale di Roma, ai sensi dell'art. 1 della Legge 22 marzo 1952, n. 187;

Che, con successivo provvedimento deliberativo n. 1801 del 23 aprile 1971, il Consiglio Comunale ha preso atto di quanto prescritto dal Decreto Interministeriale sopraccitato;

Che, pertanto, definiti come sopra specificato gli strumenti urbanistici generali, occorre provvedere alla adozione dei piani esecutivi con la procedura e le modalità stabilite sia dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6 agosto 1967, n. 765, sia dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346 modificata ed integrata con legge 22 marzo 1952, n. 187, revocando nel contempo la deliberazione consiliare n. 1040 del 23 ottobre 1969;

Che, a tal fine, gli uffici hanno predisposto un nuovo studio relativo all'assetto urbanistico dell'intero territorio considerato, comprendente, cioè, oltre le aree industriali, anche aree a diversa destinazione allo scopo di conferire alla zona interessata una razionale e definitiva sistemazione;

Che, con separato provvedimento, sono state particolarmente regolamentate, sulla base delle zonizzazioni stabilite dal Piano Generale della Zona Industriale, approvato con D. I. del 27 ottobre 1970, le aree industriali comprese nel territorio pianificato nonché le infrastrutture necessarie per l'agibilità delle aree medesime;

Che il suddetto nuovo studio dello strumento attuativo del P.R.G., condotto sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Urbanistica, riguarda il complesso di aree prospicienti la Via Tiburtina Valeria, nel tratto compreso tra Ponte Mammolo e la Borgata Settecamini già oggetto di numerosi insediamenti industriali, delimitate dal Fiume Aniene, dalle Borgate di Rebibbia, S. Basilio e Settecamini, dal limite zone H/2 ed N di P.R.G.;

Che l'obiettivo dell'intervento non è stato semplicemente la qualificazione delle aree destinate ad industrie e la definizione delle dimensioni in termini funzionali delle industrie stesse, ma anche quello di incentivare una più vasta convergenza di interessi in vista di uno sviluppo della zona attraverso la previsione di rapidi e razionali collegamenti con le zone residenziali limitrofe e con le arterie del settore e di dotare gli insediamenti industriali di opportune attrezzature sì da consentire, nei confronti delle maestranze impiegate, l'assolvimento di quei compiti sociali e associativi di cui particolarmente è avvertita la necessità;

Che in particolare per quanto concerne i 3 comprensori M/2 e il comprensorio F previsti dal piano, il Comune intende avvalersi del disposto di cui all'art. 28 della L. U. 17 agosto 1942 modificato ed integrato dall'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, subordinando l'edificazione delle aree site all'interno dei comprensori stessi alla approvazione dei progetti planivolumetrici di insieme — elaborati in conformità delle norme di attuazione del P.R.G. — presentati dai proprietari interessati di ciascun comprensorio riuniti in consorzi ed alla stipula della convenzione per la realizzazione — a cura e spese dei proprietari medesimi — delle opere di urbanizzazione necessarie;

Che l'ammontare della spesa presunta per la realizzazione delle opere previste nel piano particolareggiato n. 18/L, calcolata su dati e progetti di massima, è di L. 23.301.250.000 circa;

Che le opere previste dal presente piano particolareggiato dovranno essere realizzate entro 10 anni dalla data di emissione del relativo decreto di approvazione;

Che il piano particolareggiato in argomento è conforme alle previsioni di P.R.G., approvato il 16 dicembre 1965 e successiva variante generale al piano medesimo adottata con deliberazione consiliare n. 2777 del 17 ottobre 1967, salvo alcune varianti di lieve entità consistenti in adeguamenti e precisazioni resi indispensabili a seguito dello studio particolareggiato, per le quali è stata richiesta al Ministero dei LL. PP. — con nota dell'Ufficio Speciale P.R.G. n. 3497 del 24 maggio 1971 — autorizzazione ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765;

Che il piano medesimo è inoltre conforme, per quanto attiene le localizzazioni industriali, al Piano Generale della Zona Industriale di Roma approvato con Decreto Intermisteneriale del 27 ottobre 1970;

Che il tutto deve essere sottoposto al Consiglio Superiore dei LL. PP. — con sede nel Ministero dei LL. PP. — per l'esame di merito ed il parere, onde possa provocarsi, dalla competente autorità statale, l'approvazione del piano particolareggiato suddetto e la decisione sulle eventuali opposizioni ed osservazioni;

LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo, per l'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 140 della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, numero 148, delibera, per i motivi esposti in narrativa:

1) di revocare la deliberazione consiliare n. 1040 del 23 ottobre 1969;

2) di adottare — subordinatamente alla autorizzazione del Ministro dei LL. PP., ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1970, n. 765, e successivamente presentare alla superiore approvazione il piano particolareggiato n. 18/L di esecuzione ed in variante del P.R.G. relativo al territorio - Via Tiburtina - compreso tra il Fiume Aniene, le Borgate di Rebibbia, S. Basilio e Settecamini, il limite zona H/2 di P.R.G., l'Autostrada degli Abruzzi, ed il limite di zona N di P.R.G.

Il piano particolareggiato comprende:

- 1) Planimetria contenente le previsioni del P.R.G., approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 ed aggiornato secondo la variante generale adottata con deliberazione consiliare n. 2777 del 17 ottobre 1967 in scala 1:10.000;
- 1/bis) Planimetria contenente le varianti di P.R.G. per le quali è stata richiesta autorizzazione preventiva in scala 1:10.000;
- 2/a) Planimetria catastale e zonizzazione in scala 1:2.000;
- 2/b) Planimetria catastale e zonizzazione in scala 1:4.000;
- 3/a-b) Planimetrie relative alla rete viaria in scala 1:2.000;
- 4/a) Planimetria catastale in scala 1:2.000;
- 4/b) Planimetrie catastali in scala 1:2.000 e 1:4.000;
- 5) Norme tecniche di attuazione;
- 6) Elenchi catastali delle proprietà vincolate;
- 7) Relazione di previsione di massima delle spese per l'attuazione del piano particolareggiato;
- 8) Relazione tecnica.

La spesa di L. 23.301.250.000 circa, graverà sugli appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio degli esercizi futuri da finanziarsi mediante l'assunzione dei mutui.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la ratifica della suestesa deliberazione: la ratifica viene approvata con 45 voti favorevoli e 11 astensioni.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA - M. MUU CAUTELA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: E. MEDI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal - 7 NOV. 1971
al 2.1 NOV. 1971 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 1.3 NOV. 1971

Dal Campidoglio, li 2.2 NOV. 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D. Marzullo

Non pervenuta pronuncia di annullamento da parte della Regione
Ssz. Dec. Controllo Atti Comune
di Roma e r. i. f. r. m. di cui al
2° comma d'art. 19 della legge
10 febbraio 1953, n. 62.

Li, - 4 DIC. 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D. Marzullo

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li - 4 DIC. 1971

p. IL SEGRETARIO GENERALE